CAMERA DEI DEPUTATI N. 4341

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare

Presentato il 14 novembre 1989

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'ultima relazione semestrale del Ministro di grazia e giustizia relativa all'applicazione del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, concernente le misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1986, n. 8 (v. Resoconto Camera del 31 luglio 1989), ha evidenziato un preoccupante incremento, in termini assoluti e percentuali, delle scarcerazioni disposte per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Alla stregua degli elementi raccolti è emerso – quale dato particolarmente significativo – che la percentuale di gran lunga più elevata di scarcerazioni (circa il 73 per cento) si riferisce alla fase dell'appello, i cui tempi di celebrazione finiscono, quindi, per superare quasi sistematicamente i termini di custodia cautelare previsti dalla vigente normativa. La situazione si fa ancor più allarmante ove dall'analisi quantitativa si passi a quella qualitativa, giacché il fenomeno delle scarcerazioni per decorrenza dei termini è ben lungi dal potersi riduttivamente considerare circoscritto a fatti di cosiddetta « microcriminalità », dal momento che oltre il 40 per cento dei provvedimenti liberatori adottati nel periodo cui si riferisce la rilevazione attengono ai più gravi delitti, quali l'associazionismo per delinquere di tipo mafioso ed il traffico di sostanze stupefacenti.

La situazione appena accennata impone, quindi, un intervento legislativo che valga a riequilibrare la disciplina dei ter-

mini di custodia per le fasi di gravame, evidentemente « penalizzate », al precipuo scopo di impedire la frustrante liberazione di imputati già condannati per fatti di particolare gravità.

L'intervento in questione si appalesa necessario anche se successivo alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, giacché, a norma dell'articolo 251 delle relative disposizioni transitorie, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pur trovando immediata applicazione la nuova disciplina sui termini di durata della custodia cautelare calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, viene peraltro fatta salva l'ipotesi in cui, nel frattempo, siano venuti a spirare i termini medesimi computati sulla base della normativa previgente. Normativa, quindi, che continua a dispiegare effetti per la parte e nei limiti che qui interessano, riguardanti, appunto, l'integralità delle situazioni di cui si è dianzi fatto cenno. Va da sé, comunque, che l'intervento legislativo qui proposto è destinato a incidere solo su quei procedimenti che proseguono secondo le norme del codice abrogato in base all'articolo 241 delle citate disposizioni transitorie.

In considerazione di quanto sopra, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto prolunga di sei mesi i termini di custodia per la fase di appello relativamente ai reati indicati nel n. 5) del terzo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale: trattasi degli stessi delitti, individuati per limiti di pena edittale e per titolo di reato, in ordine ai quali è già oggi previsto un più lungo termine per il processo di primo grado, nonché la concedibilità della proroga ex articolo 7, terzo comma, della legge n. 398 del 1984, aggiunto dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29 (delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o con l'ergastolo, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, delitti commessi per finalità di terrorismo puniti con la reclusione non inferiore a quindici anni).

Conseguentemente, e senza la necessità di specifica previsione, resta prolungato nella stessa misura il termine di custodia relativo alla fase che va dalla pronuncia della sentenza di appello alla condanna irrevocabile (v. quarto comma, n. 3), dell'articolo 272).

Inoltre, il succedersi di interventi legislativi non coordinati fra di loro ha dato vita, in relazione alle varie fasi processuali, a fasce di reati non omogenee; ne è derivato che per alcuni reati (quelli che sono ricompresi nel predetto n. 5) del terzo comma ma non rientrano nei limiti di pena edittale indicati nel n. 4), lettera *a)*, del primo comma, come l'associazione di tipo mafioso nelle sue varie forme) il termine « complessivo » indicato nel sesto comma dell'articolo 272 (quattro anni) è risultato inferiore alla somma dei termini concessi per le singole fasi.

Per eliminare tale evidente incongruenza (che ha di recente indotto le sezioni unite penali della Cassazione a ridurre drasticamente la operatività del termine complessivo in questione: v. S.U. 26 maggio 1989, Leggio) si è uniformato il criterio di individuazione dei reati della fascia più alta, facendo anche nel sesto comma dell'articolo 272 riferimento alla disposizione del n. 5) del precedente terzo comma (v. lettera *b* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto).

Va a questo punto rilevato come la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del codice prevedesse la possibilità di superare, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria ed in relazione ai delitti di maggior allarme sociale, i termini fissati per le singole fasi, e ciò sia con la concessione di specifiche proroghe per l'istruttoria o il giudizio di appello (articolo 7 della legge n. 398 del 1984), sia con la « sterilizzazione » dei giorni effettivamente impiegati per le udienze o per la deliberazione della sentenza (nono comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale). I periodi suddetti, peraltro, rilevano ai fini del computo non soltanto del termine di durata complessiva di cui all'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di

procedura penale (due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza), ma anche dell'altro termine complessivo previsto per le varie fasce di reati del sesto comma dello stesso articolo.

Posto che per i delitti di maggior allarme sociale la somma dei termini delle singole fasi, a seguito della modifica apportata con l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto, coincide con il termine complessivo da ultimo citato (sei anni), la presente riforma sarebbe rimasta di fatto vanificata, nei processi più delicati e impegnativi, dalla scadenza del termine in questione, che avrebbe impedito di usufruire per intero dei termini delle varie fasi, con ciò riproducendosi la grave anomalia rilevata nella citata decisione della Suprema Corte. Ad evitare una simile incongruenza, si è stabilito che non sono computabili nel termine di cui al sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale né le proroghe (articolo 2 del decreto) né i giorni impiegati nelle udienze o nella deliberazione della sentenza (articolo 1, comma 1, lettera *d)*. A quest'ultimo riguardo si è proceduto secondo una logica non diversa da quella che ispira la corrispondente disposizione dell'articolo 304, comma 2, del nuovo codice di rito.

Resta ovviamente in ogni caso invalicabile il limite « fisso » previsto dall'ottavo comma dell'articolo 272; al riguardo, la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto provvede anzi a colmare una lacuna del medesimo articolo, integrando la disposizione con la disciplina relativa ai delitti puniti con l'ergastolo (nello stesso senso si veda l'articolo 304, comma 4, del nuovo codice).

Le considerazioni sin qui svolte in sé chiariscono la gravità dei problemi cui la presente normativa intende offrire soluzione; una gravità alla quale si è venuta a coniugare l'estrema urgenza, determinata dall'altrimenti inevitabile e prossima scarcerazione di numerosi imputati già condannati per delitti assai gravi, con conseguente pregiudizio per la sicurezza collettiva e la stessa fiducia del cittadino nel funzionamento delle istituzioni giudiziarie. Da ciò la necessità del ricorso alla decretazione d'urgenza.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317.

Decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 266 del 14 novembre 1989.*

Modifica della disciplina della custodia cautelare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità, di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato è modificato come segue:

a) il n. 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:

« 2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; »;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:

cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);

un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);

due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);

quattro anni per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera *b)*, diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);

sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5). »;

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. »;

d) nel nono comma le parole: « dei commi sesto e ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « del comma ottavo ».

ARTICOLO 2.

1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'articolo 1, al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale. ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Algeri, nell'Ambasciata d'Italia, addì 13 novembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI – VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI